

d' un articolo del n. 231 del libro XI, il despoto non potrà far condurre in Budua per mare che il sale prodotto nelle saline sue proprie. I *catuni* della Cernagora (Montenegro) spetteranno a Venezia. Le carovane e tutti i cittadini e sudditi di Venezia potranno andare e venire con merci a e da Cattaro e Scutari pei territori del despoto, senza molestie o impedimenti. Venezia rinunzia ad ogni pretesa sui redditi di nove anni dei beni di *Jarista*, pagati a Jurassevich da *Desino* e *Goiaco* e dalle costoro famiglie, purchè faccia consegnare i detti beni e quelli dei medesimi *Desino* e *Goiaco* al conte di Cattaro. Il despoto farà distruggere tutte le case erette sul monte ove sorgeva il castello di *Zorzevez*, promettendo non vi sarà più fabbricato edificio di sorta. Saranno restituiti al vescovo cattolico di Cattaro tutti i suoi benefizi nella Schiavonia, finchè il papa abbia deciso se spettino al vescovo stesso o all' arcivescovo di Antivari.

Fatto presso Semendria (*Semedrum*) nel palazzo del despoto. — Testimoni: Radich Celink conte palatino, Nicola Rodop protovestiaro, Radich Bogdasich maestro degli *agazoni*, Bogdano Zlokievich, tutti consiglieri del despoto, Luca Pantin o Pautin di Cattaro, Gasparino di Giovanni da Venezia, Nicolò Spano e Pietro Maloncio, ambi di Scutari. — Atti Nicolò da Cattaro not. imp. e cancelliere del despoto e Giovanni de' Reguardati not. imp., scriv. duc. e cancelliere del Memmo (v. n. 235).

235. — s. d. (1435, Agosto 14?). — c. 148 (149). — Querele e richieste fatte da Nicolò Memmo ambasciatore veneto al despoto di Rascia (v. n. 234) per l' osservanza della pace, alle quali il despoto promise di far ragione anche coll' invio di due suoi nobili nella Zenta: quelli di Budua impediscono ai Pastrovicchi sudditi veneti il tranquillo possesso dei loro beni nei territori del despoto. Jurassevich occupò una *bastina* di Calogiurgi Chiudich pastrovicchio e beni, posti in *Machina*, di Mastrino Susiedovich e di Mergie Putimirovich, provvisionati di Venezia in Cattaro; *Precocello* suddito di Jurassevich tiene una *bastina* di Carnoe (o Carvoe) Novacovich pastrovicchio posta sul monte dietro *Idoe*; Calovitatevich occupò colla forza una *dote* di Demetrio Nalescovich in *Bocovo*; di tutti i predetti beni si domanda la restituzione. Si chiede la restituzione di 4 balle di panno di Fiandra già affidate da Pangrazio Giustiniani a Milosino di Stefano del Conte per trasportarle da Curzola a Ragusi, e dall' ultimo rubate e portate in Antivari, ove il del Conte trovò protezione presso il voivoda Altomano, il quale in onta ai trattati non volle mai consegnare nè il ladro nè il panno. Si domanda la restituzione di tre luoghi del distretto di Cattaro occupati dai *Negusi* sudditi di Jurassevich, e il risarcimento dei danni dati dai buduani colla presa, nel loro porto, di due barche di Cattaro, col guasto e saccheggio di una nave del veneziano Antonio Arimondo, colla cattura di un brigantino di Luigi Donato, coll' asporto di due cavalli, di Andrea Marcello già conte a Scutari, rubati da Marchia di Ibaba suddito del voivoda Altomano, col sequestro di 5 buoi ordinato da Jurassevich a danno di Desino pastrovicchio. Si chiede che il despoto faccia in modo che i danneggiati da Jurassevich e dai *Negusi* sap-